

**21 settembre 2009**

---

Direzione Centrale Rischi  
Ufficio Tariffe

Protocollo: INAIL.60010.21/09/2009.0008601

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

**Oggetto: Istanze ex art. 24 DM 12.12.2000. Nuovo Modello OT 24 - MAT.**

Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, entro il 31 gennaio, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).

L'evoluzione della normativa in materia di prevenzione, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) ma anche la necessità di semplificare ulteriormente gli adempimenti per la compilazione dell'istanza, hanno determinato l'esigenza di una complessiva rivisitazione del modello e dei relativi allegati, da parte della scrivente Direzione, d'intesa con la Direzione Centrale Prevenzione e la Contarp Centrale.

Le novità più rilevanti, peraltro condivise con le Parti sociali in appositi incontri, riguardano, in particolare, la valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra INAIL e Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Sez. A - Interventi particolarmente rilevanti) e il rafforzamento del ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez E).

Per quanto concerne le modifiche agli allegati, per facilitare le aziende nella compilazione dell'istanza è stato migliorato il questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle imprese (All. I) attraverso l'introduzione di una sezione a risposta multipla e, infine, è stato predisposto uno specifico allegato (n. III) per valutare il sistema di scelta dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alla "Guida alla compilazione", aggiornata anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 24 ottobre 2007 che ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC, è stato precisato che la disposizione di cui all'art. 7 comma 3 del medesimo decreto, che prevede la concessione al datore di lavoro di un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare la propria posizione, è applicabile con riferimento alla "regolarità contributiva" e a tutti i casi in cui la "regolarità assicurativa" produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto.

Non rileva, infatti, a questi fini l'irregolarità assicurativa che si risolve in violazioni meramente formali, passibili di sanzioni amministrative.

Riguardo l'applicazione del citato art. 7 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007, inoltre, si precisa che per stabilire quali irregolarità ricadono nella vigenza della normativa stessa, è necessario considerare la data del provvedimento che revoca il beneficio e che, pertanto, tutte le irregolarità, come sopra definite, accertate dopo la data di entrata in vigore del citato decreto, anche se commesse in epoca antecedente, potranno essere sanate invitando il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di 15 giorni.

Si precisa, infine, che entro la fine dell'anno sarà predisposto un nuovo applicativo per le istanze presentate per via telematica, innovativo rispetto a quello attualmente in uso, che faciliterà le aziende per l'accesso allo sconto e consentirà all'Istituto una migliore gestione dell'iter di concessione dell'agevolazione, attraverso, in particolare, monitoraggi più efficaci.

Si prega di dare massima diffusione sul territorio delle novità introdotte al modello OT/24 che, insieme alla guida alla compilazione aggiornata, viene inserito nel sito Internet dell'Istituto.

IL DIRETTORE CENTRALE  
f.to Ing. Ester Rotoli